



SOTTOMISURA 19.2.4.1

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.



TIPOLOGIA DI OPERAZIONE: 19.2.4.1.1 - Investimenti nelle singole aziende finalizzati al miglioramento delle prestazioni.

FINALITA'

L'operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l'ammodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili interventi di:

- > riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- > realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- > interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario quali: costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione; viabilità aziendale;
- > tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- > recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
- > introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- > miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- > miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- > miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- > miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti;
- > miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- > macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.

Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono tale benessere.

Non saranno finanziati col presente bando la realizzazione di investimenti relativi ad impianti di irrigazione.

BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:

- > Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. L'agricoltore in attività è stato definito con circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20/03/2015, ACIU.2015.570 del 23/12/2015 e ACIU.2016.35 del 20/01/2016.
- > Limitatamente alla realizzazione di "investimenti collettivi" i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi così come definiti dai Decreti MIPAAF e circolari AGEA di cui sopra, possono presentare domanda le seguenti associazioni:
 - 1) Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013;
 - 2) Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti;
 - 3) Consorzio di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile;
 - 4) Reti di Impresa così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n.134/2012 e L. n. 221/2012).



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti richiedenti devono proporre interventi all'interno del territorio del GAL e debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- > L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).
- > L'attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.
- > L'imprenditore deve presentare una relazione degli investimenti che intende realizzare e già indicati nella domanda di sostegno in formato cartaceo. La relazione va organizzata come specificato nel già citato bando regionale di cui con determinazione G04495 del 05/05/16.
- > L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V - Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D.
- > Nel caso dell'"investimento collettivo" deve essere chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'"associazione di agricoltori". L'investimento sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente dell'associazione di agricoltori, sia dimostrata la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.
- > Non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- > I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.
- > Non sono consentiti investimenti alle imprese con allevamenti di animali qualora i mangimi ottenibili dai terreni aziendali (in termini di ettari di SAU) desumibili dal fascicolo aziendale, siano inferiori ad un quarto del fabbisogno degli animali espresso in U.F. per anno.

COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- > costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la azionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- > miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- > acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- > spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi nei limiti massimi del 12% della spesa ritenuta ammissibile così come definite per la specifica misura dal P.S.R Lazio 2014 -2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13. Le spese per investimenti immateriali quali specifici studi o servizi funzionali alla realizzazione dell'investimento, acquisto di software, licenze e brevetti non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli stessi investimenti materiali. L'importo relativo a tali voci, non può essere superiore al 10% degli investimenti materiali.

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore ad **Euro 10.000,00** e superiore ad **Euro 100.000,00**. L'intensità dell'aliquota di sostegno in conto capitale è pari al **60%** della spesa ammessa.

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE

La dotazione finanziaria disponibile è di **Euro 250.000,00**.